

“ISOLA AZZURRA S.R.L.”

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Titolo I: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita, esclusivamente tra i Comuni di Capri e di Anacapri, una Società a Responsabilità Limitata denominata “Isola Azzurra S.r.l.” indicata nel seguito come “la Società”.
2. La Società è a totale capitale pubblico, ed è costituita ai sensi dell’art.24 della L.R. della Campania n.14/2016 e adotta il modello organizzativo in house providing, per i Comuni di Capri e Anacapri, soci della Società, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 così come stabilito dall’ordinamento interno e comunitario.

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede nel territorio del Comune di Capri, all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo, con l’osservanza delle norme di legge, può istituire sul territorio dei Comuni di Capri e Anacapri, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di legge, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, esclusivamente sul territorio dei Comuni di Capri e di Anacapri facente parte dell’Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Napoli 3", “Sub Ambito Distrettuale 9 (SAD 9)” così come definito dalla Legge Regionale della Campania del 26 maggio 2016 n. 14 e ss. mm. e ii. La Società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.
2. Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto, nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, in via prevalente se non esclusiva, per i Comuni di Capri e Anacapri, soci della Società. La Società deve effettuare, sotto

pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, oltre l'80% del fatturato nello svolgimento di attività oggetto del predetto scopo primario svolte per conto dei Comuni soci; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione e il commercio senza detenzione di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa e/o della TARI dagli utenti, ove affidata dai singoli enti soci.
4. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non, pulizia a mare, realizzazione e gestione impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.
5. Può, infine, svolgere, sempre nell'ambito dei servizi pubblici cosiddetti collaterali (in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione degli impianti igienici pubblici), ulteriori attività su affidamento diretto da parte dei singoli enti soci entro il tetto massimo del 10% dell'importo relativo all'affidamento principale di competenza, senza che sia richiesto il preventivo assenso da parte dell'altro ente socio.
6. La Società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:
 - a) raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, con diritto di privativa nei limiti di legge;
 - b) gestione industriale e commerciale d'impianti di trattamento e recupero, stoccaggio dei rifiuti comprese le bonifiche di discariche e ambientali in genere;
 - c) spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche, anche cimiteriali, asporto carcasse di animali da strade ed aree pubbliche, nonché private su richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;
 - d) espurgo dei pozzetti;
 - e) servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione e altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle

malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene;

- f) le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non;
- g) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Salvo che non sia vietato dalla legge, ed esclusivamente ove sia funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, essa potrà inoltre:

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in Società e/o consorzi dello stesso SAD, nonché in consorzi aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- acquistare, vendere, permutare automezzi e autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata.

Il ricorso all'indebitamento da parte della Società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La Società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

8. Le attività del precedente comma potranno essere intraprese solo previa positiva valutazione dell'assemblea sulla coerenza rispetto al modello *in house providing*.

9. La Società adotterà sistemi di contabilità separata per tutte le attività svolte su affidamento degli enti soci.

10. La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale opera tramite la propria organizzazione, nonché per mezzo della struttura, dei servizi e del *know how* resi o messi a disposizione dai soci, il cui coordinamento è effettuato della stessa secondo contenuti e modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

11. La Società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, co. 7, del D.Lgs. n. 175/2016.

12. In base all'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la Società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Titolo II - Capitale sociale - Quote – Titoli di debito – Versamenti e finanziamenti soci

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (Eurotrecentomilavirgolazerozero) suddiviso in n. 300.000(trecentomila) quote del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna di cui €/n.180.000,00 (il 60%) di proprietà del Comune di Capri ed €/n.120.000,00 (il 40%) di proprietà del Comune di Anacapri.
2. Possono essere soci della Società solo i Comuni di Capri e di Anacapri, in quanto comuni appartenenti al territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Napoli 3", "Sub Ambito Distrettuale 9 (SAD 9)" così come definito dalla Legge Regionale della Campania del 26 maggio 2016n. 14 e ss. mm. ii.;

Articolo 6 – Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con delibera dell'assemblea straordinaria, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 5 e 8 del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente possedute così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.

Articolo 7 - Quote

1. Ogni quota dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Intrasferibilità delle quote e Diritto di recesso

1. Le quote di cui sono titolari i Comuni di Capri e di Anacapri sono intrasferibili e non possono essere alienate a terzi siano essi pubblici o privati.
2. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di terzi, siano essi

pubblici o privati, è nullo e inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote.

3. Qualora uno dei soci intenda recedere dalla Società si realizza un'ipotesi di scioglimento della Società.

Articolo 9 - Titoli di debito

1. La Società potrà emettere titoli di debito nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10 - Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti di legge.

Articolo 11 - Versamenti e finanziamenti dei soci

1. Il finanziamento dei soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico. I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci. Il finanziamento dei soci è fruttifero di interesse a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i soci potranno eseguire saranno essenzialmente infruttiferi e concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

Titolo III: Assemblea

Articolo 12 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci con propria deliberazione, sottopongono alla sua approvazione.
2. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Articolo 13 - Convocazione assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in via ordinaria o straordinaria, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (PEC), il fax o altro mezzo idoneo allo scopo. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai soci medesimi. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della Società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale.
3. Saranno valide anche le assemblee tenute tramite tele e/o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'assemblea. In questi casi l'assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Della modalità di partecipazione prescelta dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea.
4. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 14 – Partecipazione alle assemblee

1. Il diritto di intervento alle assemblee spetta ai soci, direttamente o a mezzo di delegato, si applica per analogia l'art. 2372 c.c.
2. Il diritto di intervento all'assemblea viene esercitato con l'osservanza di quanto dispone l'art. 2479 del codice civile.

Articolo 15 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ai sensi dell'art. 2478-bis e 2479 c.c..
2. È inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o

quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

3. In particolare, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art.22 del presente Statuto, sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione degli indirizzi e degli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 147 - quater del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;
 - b) l'approvazione delle direttive generali di azione, i documenti e gli atti di programmazione economico - finanziaria, i piani operativi e budget annuali, e i programmi di intervento e investimento della Società;
 - c) l'autorizzazione agli acquisti superiori ad Euro 221.000,00 per beni, e servizi, ed Euro 1.000.000,00 per i lavori ove non già approvati nei documenti e negli atti di programmazione di cui alla lettera b).
 - d) l'eventuale istituzione di organismi o uffici comuni miranti ad assicurare il collegamento, l'indirizzo e il controllo dei Soci (controllo analogo), con facoltà di prevedere che la Società sia tenuta nei riguardi di tali organismi e uffici a obblighi e doveri corrispondenti a quelli previsti in favore dell'assemblea e dei Soci;
 - e) l'autorizzazione alle attività di cui all'art. 3, comma 4, del presente Statuto;
 - f) le decisioni aventi per oggetto interventi, investimenti, sviluppi o altro che attengano totalmente il territorio afferente a un singolo socio, o parzialmente il territorio afferente più soci.
4. Ciascun socio, per le decisioni che abbiano impatto specifico o effetti limitati al territorio di appartenenza:
 - può chiedere l'inserimento della questione all'ordine del giorno dell'assemblea;
 - esprime parere motivato obbligatorio e non vincolante, con l'obbligo dell'assemblea di motivare in modo specifico la decisione eventualmente difforme.

Articolo 16 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile o come diversamente deciso tra i soci fermo restando il rispetto dei quorum minimi previsti dalla legge.

Articolo 17 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. In difetto l'assemblea elegge direttamente il proprio presidente.
2. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. È compito del presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.
4. Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non sia stata esaurita, il presidente può disporre la continuazione della riunione assembleare entro i successivi cinque giorni.

Titolo IV Amministrazione e rappresentanza

Articolo 18 – Organo amministrativo

1. La composizione dell'organo amministrativo è definita dall'assemblea nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016. L'assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è fissato dall'assemblea all'atto della nomina degli stessi, sulla base di preve designazioni effettuate dagli enti locali soci, e nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione:
 - la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120/2011;
 - la carica di vice-presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili; devono essere in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per incarichi o funzioni svolte presso enti, aziende e Società pubbliche o private, ovvero per studi compiuti. In caso di prorogatio trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

4. Qualora non sia nominato il vice presidente il consigliere più anziano sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. In relazione alla carica degli amministratori operano, per analogia, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità di incarichi e decadenza previste dall'art. 2382 c.c., del D.Lgs. 39/2013, e dalle norme in materia di Società in house e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. Gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci le eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.

Articolo 19 – Compenso agli amministratori

1. Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea dei soci riterrà opportune.
2. L'assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle Società a capitale interamente pubblico locale come Isola Azzurra S.r.l.. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Articolo 20 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 c.c., il consiglio si riunisce presso la sede della Società o altrove, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
3. La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità della avvenuta ricezione da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o e-mail da spedirsi non oltre il giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.

4. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dagli amministratori.
5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.
6. Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.
7. Le funzioni di segretario della riunione sono esercitate dal soggetto interno alla Società, o anche esterno ad essa, individuato in occasione di ogni singola riunione dal consiglio di amministrazione.
8. Saranno valide anche le riunioni del consiglio di amministrazione tenute per tele o video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il presidente.

Articolo 21 – Poteri dell'organo

1. L'organo amministrativo, ha i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nel rispetto e in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci, ha facoltà di compiere tutti gli atti amministrativo gestionali e di approvare, modificare e abrogare i regolamenti societari, che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Resta fermo il controllo di cui al successivo articolo 22
2. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.lgs. n.175/2016, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, lo stesso assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del D.lgs. n.175/2016.

Articolo 22 - Controllo analogo congiunto degli enti locali soci

1. Gli enti locali soci, in conformità all'art. 7, comma 3 del d.lgs. 31marzo 2023, n. 36 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del d.lgs. n. 175/2016, esercitano un controllo analogo congiunto sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.
2. Il controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della Società in house providing da parte degli enti locali soci viene effettuato attraverso il Comitato Unitario per il controllo analogo dei Comuni Soci, la cui disciplina è regolata in uno specifico regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.
3. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea per sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della stessa e dei servizi pubblici ad essa affidati.

Articolo 23 – Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della Società, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti, di fronte a qualunque autorità giudiziaria e/o amministrativa, nonché di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano all'amministratore unico ovvero, in caso di organo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente la rappresentanza legale spetta al vice presidente o all'amministratore delegato, se nominati, ovvero al consigliere delegato espressamente designato dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 24 – Amministratore delegato

1. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione quest'ultimo ha facoltà, di delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.
2. Non è delegabile dall'organo di amministrazione il potere di sottoporre all'assemblea

gli atti da approvare o autorizzare.

3. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:
 - a) adozione del budget, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'assemblea;
 - b) predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio e dei relativi allegati;
 - c) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 D.Lgs n.175/2016 e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;

Articolo 25 – Sostituzione degli amministratori

1. Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica, per analogia, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2386 del Codice Civile, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. A seguito della cessazione di taluni amministratori si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Articolo 25-bis – Direttore generale

1. Il consiglio di amministrazione in alternativa all'amministratore delegato e previo parere dell'assemblea può nominare un direttore generale, scelto, di comune accordo tra i soci, in una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della Società. Il direttore generale, ove nominato dura in carica di regola per tre anni e può essere rinnovato.
2. Il direttore generale, seguendo le direttive dell'organo amministrativo, e fermo restando il controllo da parte di quest'ultimo, provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati.
3. L'Organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del direttore generale.

Titolo V: Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 26 – Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, determinandone il compenso. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.
2. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, co. 15, del D.Lgs. 175/2016.
3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
4. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci.
5. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici. In tal caso devono svolgersi con modalità tali che tutti coloro che partecipano possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente le proprie opinioni e il proprio voto. In ogni caso le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.
6. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
7. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nel libro di cui all'art. 2421 c.c., co.1 n.5.
9. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione e i compensi dei componenti del collegio sindacale applicabili a Società come Isola Azzurra S.r.l..
10. Al collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001.

Articolo 27 – Revisione legale dei conti

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, delibera il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, a un revisore unico o ad un collegio di revisori o ad una Società di revisione iscritti nell'apposito registro a norma dell'art. 2409 bis, 1° comma, c.c., determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.
2. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Titolo VI: Esercizio sociale – Budget - Bilancio e utili

Articolo 28 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29 - Budget

1. L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, lo sottopone al Comitato Unitario per il controllo analogo per il relativo parere non vincolante che in ogni caso deve essere espresso entro e non oltre il termine essenziale di 15 giorni dalla ricezione. Acquisito il parere del Comitato Unitario per il controllo analogo, ovvero anche in mancanza dello stesso, previo passaggio nei rispettivi consigli comunali dei singoli enti soci, l'assemblea, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget.
2. Il budget contiene:
 - a) gli obiettivi di gestione della Società;
 - b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
 - c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
 - d) il fabbisogno di personale;
 - e) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

3. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo nel limite del 5% dello scostamento rispetto alle previsioni approvate può apportare eventuali revisioni e aggiornamenti al budget ferma restando la disponibilità delle risorse a copertura finanziaria della maggiore spesa prevista.

Per scostamenti superiori alla percentuale sopra riportata è necessario il parere favorevole del controllo analogo e l'approvazione da parte dell'assemblea previo passaggio nei rispettivi consigli comunali dei singoli enti soci

4. Nella relazione sulla gestione l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Articolo 30 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredato con una relazione sul governo societario, che può anche essere una sezione della relazione sulla gestione, - è redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ex art. 6 co. 2 del D.Lgs. 175/2016.
3. Lo schema del bilancio di esercizio, con i relativi allegati, è trasmesso al Comitato Unitario per il controllo analogo e ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Articolo 31- Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale possono essere ripartiti fra i soci salvo che l'assemblea deliberi di reinvestirli nella Società, o di accantonarli a riserve straordinarie per speciali stanziamenti, ovvero a riserve facoltative, o ancora deliberi di rinviarli a futuri esercizi. Nel caso in cui l'assemblea deliberi la ripartizione degli utili i dividendi non

riscossi entro il quinto anno successivo dal giorno in cui diventano esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto dei soci

Articolo 32 - Controllo di gestione

1. La Società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.
2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono messe a disposizione dell'organo amministrativo, e del Comitato Unitario per il controllo analogo per l'adozione delle misure di rispettiva competenza.

Articolo 33- Sistema informativo

1. La Società si conforma al sistema informativo definito dai soci finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la Società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei comuni, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società stessa, l'andamento della gestione dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.
2. La Società trasmette ai soci, e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi sia riferiti alla Società che alle Società da questa partecipate.
3. La relazione sulla gestione evidenzia, tra l'altro lo stato della situazione organizzativa della Società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo e delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, illustrando i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Titolo VIII: Scioglimento e disposizioni varie

Articolo 34 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - a) Il numero dei liquidatori;

- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 35 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia di natura giudiziaria che sorga in dipendenza di affari sociali e / o dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto il foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale della Società.

Articolo 36 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia di Società nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 e a quelle specificamente riferite alle Società in house providing come Isola Azzurra S.r.l..